



## **LINEE GUIDA**

**per la commercializzazione dei diritti audiovisivi  
in chiaro e/o a pagamento e radiofonici, da eserci-  
tarsi nel territorio italiano e nel territorio estero, re-  
lativi alla partita di Supercoppa TIM**

## 1. IN GENERALE

- 1.1. Le presenti linee guida riguardano i diritti audiovisivi da esercitarsi in chiaro e/o in forma codificata e a pagamento su tutte le piattaforme, con facoltà di *wholesale* ai sensi dell'articolo 11.7 del decreto legislativo 9/2008, e i diritti radiofonici, nel territorio italiano e nel territorio estero, relativi alla competizione della Supercoppa Italiana, la cui unica partita è disputata dalla vincente del Campionato di Serie A e dalla vincente della TIM Cup (di seguito: Supercoppa) .
- 1.2. In forza dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 8 gennaio 2008 n. 9, alla competizione della Supercoppa Italiana si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, IV e V del decreto, con esclusione degli artt. 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, e 14, comma 4. Con la conseguenza che la L.N.P.:
  - (i) nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, non è tenuta a predisporre più pacchetti;
  - (ii) non è tenuta a concedere in licenza diritti direttamente alle piattaforme emergenti.
- 1.3. L'Assemblea Generale della Lega Nazionale Professionisti (di seguito L.N.P.), in conformità alla deliberazione assunta in data 19 giugno 2008, nonché al dettato normativo di cui al decreto legislativo 8 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: decreto) e alle regole di cui sub 1.2., e secondo le procedure istruttorie specificate nella delibera 307/08/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: delibera), determina con le presenti linee guida:
  - a) i diritti audiovisivi di natura primaria e di natura secondaria oggetto dei contratti di licenza da parte della L.N.P.;
  - b) i diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di sfruttamento economico da parte dell'organizzatore dell'evento;
  - c) i requisiti e le condizioni generali minime ai quali le offerte di acquisizione dei diritti audiovisivi di cui sub a) da parte degli operatori della comunicazione, nazionali e locali, e degli intermediari, che intervengono nella procedura competitiva ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto, devono uniformarsi.

- 1.4 In particolare, le presenti linee guida stabiliscono:
- a) i criteri in materia di formazione dei pacchetti;
  - b) le regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi;
  - c) le modalità di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali ai quali il soggetto incaricato di svolgere le produzioni audiovisive deve attenersi;
  - d) le modalità di accesso al segnale da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi;
  - e) il tariffario relativo al costo delle immagini, sia ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, sia ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi acquisiti dagli assegnatari dei diritti medesimi, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto;
  - f) i diritti di natura secondaria oggetto di sfruttamento economico da parte dell'organizzatore dell'evento.
- 1.5 Le presenti linee guida utilizzano le definizioni di cui al decreto e alla delibera, salvo le specificazioni di seguito indicate.
- 1.6 Le presenti linee guida sono rivolte a tutti quegli operatori della comunicazione in possesso di titolo abilitativo per esercitare i diritti audiovisivi ad essi assegnati e, a tutti gli intermediari indipendenti in possesso dei requisiti di legge e di comprovata capacità nel settore specifico, grazie ad un management esperto di diritti sportivi, in possesso di mezzi tecnici sufficienti a supportare le attività richieste, dotati di risorse economiche tali da garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni previste e con una solidità finanziaria propria o garantita dai soci (testo emendato in conformità alla delibera dell'AGCOM n. 507/08/CONS del 29 luglio 2008).
- 1.7 Fermo quanto previsto all'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto, l'assegnatario dei diritti audiovisivi ha facoltà discrezionale di scegliere la piattaforma o le piattaforme su cui distribuire i prodotti audiovisivi, purché sia in possesso del relativo titolo abilitativo, ferma l'ulteriore facoltà, che la L.N.P. autorizza sin d'ora con le presenti linee guida ai sensi dell'art. 11.7 del decreto, di ritrasmettere il segnale sulle piattaforme su cui non è in possesso del titolo abilitativo, secondo le modalità più opportune e qualora vi siano le condizioni normative e commerciali per la ritrasmissione. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'assegnatario retrocederà alla

L.N.P. il 10% di quanto ricavato dal soggetto terzo.

- 1.8 Per non pregiudicare la commercializzazione all'estero dei diritti audiovisivi della partita di Supercoppa o svilirne il valore, i soggetti di cui sub 1.6., se diversi da quelli acquirenti i diritti per il territorio estero, devono garantire che i prodotti audiovisivi non saranno in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori del territorio italiano, obbligandosi a mettere in atto ogni accorgimento che si renderà necessario o che verrà richiesto dalla L.N.P. al fine di impedire qualsiasi debordamento del segnale, fatto salvo il fenomeno del cosiddetto *overspill*.

## CAPITOLO I

### DIRITTI AUDIOVISIVI DI NATURA PRIMARIA E SECONDARIA E DIRITTI RADIOFONICI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DELLA L.N.P.

#### **2. I DIRITTI AUDIOVISIVI E RADIOFONICI OGGETTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE**

- 2.1. Sono oggetto dei pacchetti commercializzati dalla L.N.P. i diritti audiovisivi relativi alla diretta e alle immagini salienti e alle immagini correlate e i diritti radiofonici della partita di Supercoppa per la stagione sportiva 2008/2009 (da disputarsi nel giorno e all'orario che sarà indicato dalla L.N.P.), secondo i criteri generali di seguito indicati e le condizioni di esercizio dei diritti che saranno individuate nell'invito ad offrire di cui al successivo articolo 3.

Gli operatori della comunicazione e gli intermediari saranno invitati a fare offerte in relazione a:

a) un pacchetto esclusivo in ambito nazionale, con facoltà di ritrasmissione o di distribuzione del segnale, anche in modalità *wholesale*, ai sensi dell'art. 11.7 del decreto, contenente diretta, replica, sintesi, immagini "salienti" e immagini "correlate" dell'evento;

b) un pacchetto esclusivo di diritti esteri, contenente diretta, sintesi, replica, immagini "salienti" e immagini "correlate" dell'evento, con facoltà di trasmissione sia in lingua italiana sia in lingua straniera e procedura competitiva riservata ad intermediari, ai sensi dell'art. 16.3 del decreto;

c) un pacchetto esclusivo di diritti radiofonici in lingua italiana, esercitabile in ambito nazionale e/o estero, contenente i diritti della radiocronaca integrale in diretta dell'evento e delle relative interviste pre e post gara;

d) un pacchetto non esclusivo di diritti radiofonici in lingua italiana, esercitabile in ambito nazionale, contenente brevi estratti in diretta dell'evento, secondo le condizioni di esercizio che saranno individuate nell'invito ad offrire di cui al successivo articolo 3.

2.2. Compatibilmente e nel rispetto delle disposizioni di cui ai Regolamenti sportivi e/o circolari della L.N.P., i diritti audiovisivi e radiofonici oggetto delle presenti linee guida riguardano in particolare:

(i) il diritto di trasmettere in diretta:

- a) immagini in versione integrale dell'evento, con commento parlato;
- b) immagini al rallentatore, fermi immagine e *replay* nel corso della diretta di cui sub a);
- c) immagini correlate riprese prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate comprese le immagini degli accadimenti sportivi e/o delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco;
- d) radiocronaca in versione integrale dell'evento, con commento parlato;
- e) radiocronaca di brevi estratti dell'evento, con commento parlato;
- f) interviste radiofoniche prima e dopo l'evento;

(ii) il diritto di trasmettere in differita:

- g) sintesi o repliche dell'evento;
- h) immagini da utilizzare in servizi televisivi di durata massima non superiore a 4 minuti ivi compresi i fermi immagine e le immagini al rallentatore ai fini della realizzazione dei servizi medesimi;
- i) immagini al rallentatore per le moviole nei programmi televisivi e in qualunque altro prodotto audiovisivo;
- j) Immagini correlate prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate com-

prese le immagini degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco;

(iii) il diritto di utilizzare:

k) l'archivio della L.N.P., predisposto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2 del regolamento della L.N.P., limitatamente alle immagini di cui ai pacchetti assegnati ed esclusivamente per la stagione sportiva cui le dette immagini si riferiscono e per la stagione sportiva immediatamente precedente.

2.3. Nei pacchetti audiovisivi sono ricompresi anche i diritti ancillari, e cioè i diritti di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative promopubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flashes pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio, giochi, lotterie, con esclusione delle scommesse, anche on line) purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini dei tesserati o sovrapposizione alle riprese effettuate, nonché il diritto di utilizzare le riprese visive o singoli fotogrammi dell'evento per realizzare le sigle televisive di apertura e chiusura dei prodotti audiovisivi. È fatto divieto di qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo esemplificativo, l'inserimento di pubblicità virtuali, salvo diverse intese, in deroga a tale divieto, intercorse con la L.N.P.

2.4. Nei diritti radiofonici sono ricompresi anche i diritti ancillari, e cioè i diritti di abbinare ai prodotti radiofonici iniziative promopubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flashes pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio, giochi, lotterie, con esclusione delle scommesse, anche on line) purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione del nome, delle voci e dell'immagine lato sensu dei tesserati o sovrapposizione alle radiocronache effettuate.

### **3. REGOLE GENERALI DI OFFERTA**

3.1. Al fine di rispettare i principi di equità, trasparenza e non discriminazione, la procedura avrà inizio, entro tre giorni dall'approvazione delle presenti linee guida da parte dell'Autorità, con la pubblicazione, sul sito ufficiale della L.N.P. e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, dell'invito ad offrire agli operatori della comunicazione o agli intermediari, dei pacchetti e dei termini applicati ad una ogni fase della procedura

competitiva e specificati nelle disposizioni che seguono. I termini sono stati fissati secondo criteri di ragionevolezza in modo da garantire a chiunque di poter rispondere tempestivamente ad ogni fase della procedura, pur considerato il carattere di urgenza che la commercializzazione dei diritti audiovisivi riveste stante la prossimità dell'inizio della stagione sportiva 2008/2009.

- 3.2. Nel solo sito ufficiale della L.N.P. saranno specificati i pacchetti offerti in licenza e, limitatamente a quelli offerti in esclusiva, il relativo prezzo minimo di offerta di ciascun pacchetto. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto, qualora non sia raggiunto il prezzo minimo riferito al singolo pacchetto la L.N.P., previa comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, potrà decidere di revocare definitivamente l'offerta riferita al suddetto pacchetto.

#### **4. LA PROCEDURA COMPETITIVA**

- 4.1. Le offerte di acquisizione, redatte in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale (autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico), dovranno essere depositate in busta chiusa e sigillata, o con ceralacca o con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, indirizzata alla L.N.P., via Rosellini, n. 4, Milano, entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'invito ad offrire.
- 4.2. Ogni busta dovrà contenere una singola offerta, autonoma, per ciascuno dei pacchetti che s'intende acquisire. Sull'esterno di ogni busta dovrà essere chiaramente riportata la dicitura "*offerta di acquisizione diritti L.N.P.*" Oltre alla documentazione indicata nella descrizione del pacchetto, la busta dovrà contenere la relativa procura speciale resa dall'offerente, nell'ipotesi in cui chi sottoscrive l'offerta non sia il rappresentante legale.
- 4.3. Il Presidente della L.N.P., alla presenza del notaio e del direttore generale, aprirà le buste alle ore 13.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'invito ad offrire.
- 4.4. Ogni dato contenuto nelle buste sarà secretato.
- 4.5. Qualora non venisse raggiunto il prezzo minimo di offerta per uno o più pacchetti offerti in esclusiva, la L.N.P. deciderà se non assegnare i pacchet-

ti per i quali non sia stato raggiunto il prezzo minimo o dare corso a singole ed autonome trattative nei confronti degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti che avranno manifestato la propria volontà di partecipare rispondendo all'invito, che la stessa L.N.P. pubblicherà sul proprio sito entro le ore 20:00 dello stesso giorno di apertura delle buste di cui 4.3., entro le ore 24.00 del giorno successivo. La trattativa avviata dalla L.N.P. dovrà concludersi entro i successivi 10 giorni lavorativi.

- 4.6. Alla conclusione della trattativa, tutti i partecipanti saranno invitati a formalizzare in busta chiusa la loro proposta economica, con specifico riferimento alla composizione originaria del pacchetto o dei pacchetti oggetto della trattativa privata o alla nuova configurazione dei medesimi che dovesse essere comunicata a tutti i partecipanti dalla L.N.P.

Le buste verranno, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della L.N.P.

Le buste chiuse saranno aperte alle ore 12:00 del giorno successivo al termine di cui all'art. 4.5. con le stesse modalità di cui all'art. 4.3.

- 4.7. Qualora la L.N.P. non ricevesse alcuna offerta per uno o più pacchetti offerti in esclusiva o giudicasse comunque insufficienti le offerte ricevute, e quindi decidesse di non assegnare definitivamente tutti o alcuni dei pacchetti, i diritti audiovisivi non assegnati potranno, ai sensi dell'articolo 11.3 del decreto, essere oggetto di commercializzazione da parte dell'organizzatore dell'evento, in ambito nazionale e/o locale, o di fruizione sul proprio canale tematico, in regime di reciprocità.

## **5. CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI**

- 5.1. Il corrispettivo offerto dovrà essere garantito da fideiussione bancaria a primo rischio rilasciata da primario istituto il cui testo sarà pubblicato sul sito ufficiale della L.N.P. nei termini di cui all'art. 3.1. L'assegnatario dei diritti dovrà presentare la fideiussione bancaria entro e non oltre 5 giorni successivi alla data di assegnazione.
- 5.2. Le condizioni di pagamento saranno le seguenti: un'unica rata scadente il giorno prima della disputa dell'evento.

- 5.3. Il mancato rispetto di una delle condizioni generali minime, tutte essenziali, di cui sub art. 5.1. e 5.2., potrà determinare l'annullamento dell'assegnazione. In tal caso la L.N.P. procederà ad assegnare il prodotto all'offerente che abbia formulato la migliore proposta tra quelle residue, sempre che questa sia almeno pari all'importo sopra indicato e fissato per la validità dell'offerta; al riguardo farà fede la graduatoria che risulterà da apposito verbale. In caso contrario, la LNP procederà in conformità alla procedura prevista nei precedenti paragrafi 4.5, 4.6, 4.7.
- 5.4. L'offerente, la cui assegnazione sia stata annullata per mancanza di requisiti e/o di condizioni, sarà in ogni caso tenuto al pagamento di una penale pari alla differenza di offerta rispetto al successivo in graduatoria o, in mancanza, pari al cinquanta per cento della propria offerta, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.
- 5.5. Nel contratto di licenza l'assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi e radiofonici licenziati nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità specificate nelle presenti linee guida e nell'invito ad offrire di cui sub art. 3, ed in particolare degli orari di inizio e termine della fascia di pertinenza, e a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi o radiofonici acquisiti da soggetti terzi su altri prodotti rispetto a quelli acquisiti dall'assegnatario. L'assegnatario deve inoltre esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.P., delle società sportive e dello sport del calcio in generale. L'assegnatario riconosce che tali condizioni sono espressamente considerate essenziali.
- 5.6. L'assegnatario deve obbligarsi a rispettare pienamente la normativa sportiva nazionale ed internazionale ed i regolamenti della L.N.P.
- 5.7. L'assegnatario prende atto che soggetti terzi potranno:
- esercitare il diritto di cronaca, nei limiti e con le modalità stabilite, secondo i tempi e le modalità determinate dall'art. 9.2 della Delibera n. 307/08/CONS, dai regolamenti che la L.N.P. renderà conformi alle disposizioni dall'art. 5 del decreto.
- 5.8. La L.N.P. assisterà l'assegnatario nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi, pur non rispondendone in alcun modo nei confronti dell'assegnatario.

## **6. LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA E L'ACCESSO ALLO STADIO**

- 6.1. La produzione audiovisiva della Supercoppa è effettuata, ai fini dell'esercizio dei diritti di cui sub. 2.1.a) e 2.1.b), dall'organizzatore della competizione o dall'organizzatore dell'evento e l'accesso al segnale, per le utilizzazioni inerenti ai diritti audiovisivi licenziati, è messo a disposizione dalla L.N.P., alle condizioni previste dal tariffario predisposto dalla medesima L.N.P. ai sensi dall'art. 4.7 del decreto.
- 6.2. Le modalità e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali cui la produzione audiovisiva di cui all'articolo 6.1. è tenuta ad uniformarsi sono quelli previsti dallo standard A di cui all'Allegato 1.
- 6.3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca di cui all'art. 5 del decreto, la L.N.P. garantisce, in ogni caso, la messa a disposizione degli operatori della comunicazione non assegnatari di diritti relativi all'evento di estratti di immagini salienti e correlate contrassegnati dal proprio logo, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4.7 del decreto.
- 6.4. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 6.1., 6.2. e 6.3, l'accesso agli stadi verrà regolamentato dalla L.N.P. compatibilmente agli sfruttamenti dei diritti audiovisivi oggetto del contratto di licenza.
- 6.5. L'assegnatario deve obbligarsi a inserire la sigla istituzionale dedicata alla L.N.P., della durata di circa 15 secondi, contenente il logo degli eventuali sponsor della Supercoppa, in apertura e chiusura di eventuali trasmissioni televisive di presentazione della Supercoppa e in apertura e chiusura di tutte le trasmissioni televisive relative alla Supercoppa, nonché inserire il partner logo (L.N.P. + sponsor) nella grafica di presentazione dei servizi sulla Supercoppa inseriti nelle trasmissioni sportive e dei risultati della Supercoppa nelle trasmissioni sportive.

## **CAPITOLO II**

### **DIRITTI AUDIOVISIVI DI NATURA SECONDARIA OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO**

- 7.1. L'organizzatore dell'evento potrà esercitare, in regime di reciprocità, direttamente i diritti audiovisivi trasmettendo sul proprio canale tematico uff-

ziale la replica della partita di Supercoppa, a partire dalle ore 24.00 del giorno di disputa dell'evento, e le immagini salienti decorsi 15 minuti dalla conclusione dell'evento. Sul proprio sito ufficiale, invece, sempre in regime di reciprocità, l'organizzatore dell'evento potrà inserire le immagini salienti dopo le ore 24:00 del giorno in cui la partita viene disputata.

- 7.2. L'organizzatore dell'evento potrà, inoltre, in regime di reciprocità, commercializzare direttamente, ai sensi dell'articolo 6.3. del decreto, i diritti di trasmissione della replica della partita di Supercoppa, solo nei confronti delle emittenti locali, in regime di reciprocità, e da esercitarsi esclusivamente dopo il limite temporale rappresentato dalle 24 ore a partire dalla conclusione della partita medesima.
- 7.3. Ai fini della tutela dell'emittenza locale, è consentito all'organizzatore dell'evento di licenziare, in esclusiva ad una sola emittente in ambito locale e in regime di reciprocità, i diritti per la radiocronaca integrale in diretta della partita di Supercoppa.
- 7.4. I diritti di cui sub 7.2.e 7.3. saranno commercializzati dalla singola società sportiva con le emittenti televisive e radiofoniche locali che operano nel bacino di utenza di riferimento della società sportiva, nei tempi e con le modalità che la stessa riterrà più opportune.